REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/549 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2026

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle *Eggerthellaceae* come additivo per mangimi destinati a suini, pollame e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1016/2013 e (UE) 2017/930

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati ai suini e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione ([3]) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole.

(3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle *Eggerthellaceae* (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come appartenente alla famiglia delle *Coriobacteriaceae*) come additivo per mangimi destinati ai suini e a tutte le specie avicole, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 20 marzo 2025 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, ai termini dell'autorizzazione approvati, il preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle *Eggerthellaceae* continua a essere sicuro per suinetti, suini da ingrasso e tutte le specie avicole, per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle *Eggerthellaceae* non è irritante per la pelle o per gli occhi, ma dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che qualsiasi esposizione attraverso la pelle e le vie respiratorie è considerata rischiosa. L'Autorità ha indicato che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale che inciderebbe sull'efficacia dell'additivo. Essa ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione non è necessario valutare l'efficacia dell'additivo.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* come additivo per mangimi per i suini (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1016/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 (GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/930/oj).

([4]) *EFSA Journal* 2025, 23(4), e9360, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9360.